



PARLAMENTO EUROPEO

2015 - 2016

ESTRATTO

DEL DOCUMENTO "TESTI APPROVATI"

DELLA TORNATA

11 novembre 2015



INDICE

P8_TA-PROV(2015)0393	5
SOLUZIONI DI INTEROPERABILITÀ COME MEZZO PER MODERNIZZARE IL SETTORE PUBBLICO ***I	
P8_TA-PROV(2015)0395	63
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DELL'UNIONE EUROPEA	



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2015)0393

Soluzioni di interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²) L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0367),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0037/2014),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2014¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015²,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 settembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0225/2015),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

¹ GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

² GU C 140 del 28.4.2015, pag. 47.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0185

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2015 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) - come mezzo per modernizzare il settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,
visto il parere del Comitato delle regioni⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

³ GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

⁴ GU C 140 del 28.4.2015, pag. 47.

⁵ Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015.

considerando quanto segue:

- (1) In una serie di dichiarazioni ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010), i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri mediante l'adozione di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno risorse e che le potenzialità dell'e-government possono essere sfruttate appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee.
- (2) Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 dal titolo "Un'agenda digitale europea", una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, la Commissione ha sottolineato che l'interoperabilità è fondamentale al fine di sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e che, di conseguenza, l'Agenda digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l'interoperabilità.

- (3) Con la sua comunicazione del 16 dicembre 2010 dal titolo "Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei", la Commissione ha introdotto la strategia europea per l'interoperabilità (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI).
- (4) **■** L'interoperabilità favorisce l'attuazione efficace delle politiche ***e offre grandi potenzialità al fine di evitare le barriere elettroniche transfrontaliere e garantire la creazione di nuovi servizi pubblici comuni o il consolidamento di quelli in fase di sviluppo.*** L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche descritte nei considerando sottostanti dipende, in modo particolare, dall'interoperabilità.
- (5) Nel settore del mercato interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e a livello transfrontaliero tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro Stato membro di stabilimento.

⁶ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

- (6) Nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà l'accesso in tutta l'Unione ai dati sulle imprese da parte di imprese e cittadini, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell'ambiente imprenditoriale nell'Unione.
- (7) Nel settore dell'ambiente, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità. In particolare, tale direttiva impone l'adattamento delle infrastrutture nazionali per garantire che i set di dati territoriali e i servizi a essi relativi siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione.

⁷ Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (**GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1**).

⁸ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (8) Nel settore della giustizia e degli affari interni, l'aumento dell'interoperabilità tra le banche dati europee costituisce la base del sistema di informazione visti ⁹, del sistema d'informazione Schengen II ¹⁰, del sistema europeo di dattiloscopia ¹¹ e del portale europeo della giustizia elettronica¹². Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si sollecita l'introduzione dell'identificatore della legislazione europea e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico pubblicate nelle gazzette ufficiali nazionali, attraverso l'uso di identificatori unici e metadati strutturati. ***Una collaborazione tra l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il programma istituito dalla presente decisione potrebbe generare sinergie utili per il conseguimento dei rispettivi obiettivi.***

⁹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

¹¹ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

¹² <https://e-justice.europa.eu>

- (9) ***L'interoperabilità nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali ed europee facilita il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione.***
- (10) L'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per le dogane, la fiscalità e i dazi, grazie all'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013. Tali programmi sono attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Il patrimonio generato dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 è disponibile per essere condiviso e riutilizzato in altri ambiti di intervento. ***Inoltre, gli Stati membri e la Commissione sono stati invitati, nelle conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2014 sulla riforma della governance dell'unione doganale dell'Unione, a elaborare una strategia di sistemi informatici oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane.***

- (11) Nel settore sanitario, la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ prevede norme intese a facilitare l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell'interoperabilità fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero in caso di prestazione di cure d'urgenza e non previste e sui servizi di prescrizione elettronica transfrontaliera.
- (12) Nel settore dei Fondi europei, l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi devono agevolare l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.

¹³ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (13) Nell'ambito dell'informazione del settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
- (14) Per quanto riguarda l'**identificazione** elettronica, **il regolamento (UE) n. 910/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ **istituisce un quadro di interoperabilità ai fini dell'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica.**

¹⁵ Direttiva 2013/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- (15) Nel settore della normazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.
- (16) Nel settore della ricerca e dell'innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, che istituisce Orizzonte 2020, asserisce chiaramente che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell'Unione. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un ampio novero di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (17) Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/23/UE¹⁹ , 2014/24/UE²⁰ , 2014/25/UE²¹, e del Parlamento europeo e del Consiglio prescrivono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti TIC comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²² stabilisce lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.
- (18) *È pertanto importante che la politica in materia di interoperabilità e i suoi possibili usi siano coordinati a livello di Unione in modo quanto più possibile efficace e rispondente alle esigenze dei consumatori finali. Per eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, è opportuno promuovere una nozione comune di interoperabilità nell'Unione e un approccio globale alle soluzioni di interoperabilità.*

¹⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

²⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

²¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

²² Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

- (19) L'interoperabilità è anche un elemento fondamentale del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, in materia di infrastrutture e servizi a banda larga. Il regolamento **(UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**²⁴ sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni individua esplicitamente come una serie di priorità operative del Meccanismo per collegare l'Europa, siano l'interoperabilità, la connettività, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali, nonché il loro coordinamento a livello di Unione. ***Il regolamento (UE) n. 283/2014 prevede, in particolare, i cosiddetti "elementi", quali l'identificazione elettronica, l'emissione elettronica di documenti e la traduzione automatica, allo scopo di facilitare l'interoperabilità transfrontaliera.***

²³ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

²⁴ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

- (20) A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. ■ Il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità. ***L'impegno degli Stati membri è essenziale per garantire la rapida messa in atto di una società elettronica interoperabile nell'Unione e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nel promuovere l'utilizzo delle procedure online. Inoltre, per dar vita a un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni adeguamenti nelle pubbliche amministrazioni europee, con il sostegno degli Stati membri. Servizi pubblici online efficienti sono fondamentali per promuovere la fiducia delle imprese e dei cittadini nei servizi digitali.***

- (21) Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a imprese e cittadini. Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato. **Essi dovrebbero** garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi **e migliorando l'efficienza**, e dovrebbero promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata *governance*.
- (22) *Nello sviluppare, perfezionare o mettere in opera le soluzioni comuni, tutte le iniziative dovrebbero, se del caso, basarsi sulla condivisione di esperienze e soluzioni, o accompagnarsi a esse, nonché sullo scambio e sulla promozione delle migliori prassi, dell'adattabilità e della neutralità tecnologica, applicando sempre i principi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali. In tale contesto, è opportuno promuovere il rispetto del QEI e di norme e specifiche aperte.*

(23) Diversi programmi consecutivi hanno cercato di garantire lo sviluppo e l'attuazione coerenti, a livello globale e settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti, servizi e strumenti che rispondessero alle esigenze delle politiche a livello dell'Unione, ad esempio:

- i) il programma per lo scambio di dati tra amministrazioni (1999-2004) ("programma IDA"), istituito dalle decisioni n. 1719/1999/CE²⁵ e n. 1720/1999/CE²⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio,
- ii) il programma relativo all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (2005-2009) ("programma IDABC"), istituito dalla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ e
- iii) il programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (2010-2015) ("programma ISA"), istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita nel corso di tali programmi.

²⁵ Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1).

²⁶ Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).

²⁷ Decisione 2004/387/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62).

²⁸ Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

- (24) Le attività condotte nell'ambito dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee. Nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali.
- (25) ■ La decisione n. 922/2009/CE cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015. È pertanto necessario un nuovo programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini ("programma ISA²") al fine di ***sviluppare, mantenere e promuovere*** un approccio globale ***all'interoperabilità per eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità ed evitare le barriere elettroniche nell'Unione, agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica*** transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra, ***individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.***

- (26) *Accanto alle pubbliche amministrazioni europee, anche le imprese e i cittadini sono utenti finali delle soluzioni di interoperabilità, in quanto si avvalgono di servizi pubblici elettronici forniti dalle pubbliche amministrazioni. Il principio della centralità dell'utente si applica, in particolare, agli utenti finali delle soluzioni di interoperabilità. Nelle imprese dovrebbero rientrare, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) e le micro imprese, considerato il prezioso contributo che queste apportano all'economia dell'Unione.*
- (27) *Le soluzioni e i quadri comuni introdotti o resi operativi nell'ambito del programma ISA² dovrebbero, per quanto possibile, creare un panorama di interoperabilità che agevoli l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantisca, agevoli e promuova l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.*
- (28) *Dovrebbe essere possibile realizzare azioni nell'ambito del programma ISA² utilizzando un metodo "iterativo".*

- (29) *Dato il crescente numero di servizi pubblici che diventano "digitali per definizione", è importante garantire la massima efficienza della spesa pubblica nelle soluzioni TIC. Per facilitare tale efficienza è opportuno che la fornitura di tali servizi venga programmata in anticipo condividendo e riutilizzando, nei limiti del possibile, le diverse soluzioni al fine di massimizzare il valore della spesa pubblica. Il programma ISA² dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.*
- (30) *L'interoperabilità e, di conseguenza, le soluzioni introdotte e rese operative nell'ambito del programma ISA² sono essenziali per sfruttare appieno le potenzialità dell'e-government e dell'e-democracy, permettendo la realizzazione di "sportelli unici" e la prestazione di servizi pubblici trasparenti da punto a punto con oneri amministrativi e costi minori.*
- (31) *Cittadini e imprese, in quanto utenti finali, dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee.*

- (32) *L'Unione dovrebbe rispettare, nelle sue attività, il principio dell'uguaglianza. I cittadini europei dovrebbero beneficiare di uguale attenzione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse alla lotta contro l'esclusione sociale. A tale proposito è auspicabile integrare l'accessibilità per tutti nell'elaborazione delle strategie relative all'interoperabilità dei servizi pubblici in tutta l'Unione, prendendo in considerazione i cittadini più svantaggiati e le zone meno popolate al fine di combattere il divario digitale e l'esclusione, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo. L'erogazione di servizi pubblici elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni europee richiede un approccio inclusivo (inclusione digitale) che preveda, ove necessario, la fornitura di assistenza tecnica e di formazioni nell'ottica di ridurre le disparità nell'uso delle soluzioni TIC e che includa una fornitura multicanale, ivi compreso il mantenimento delle modalità di accesso tradizionali, se del caso.*
- (32) *Le soluzioni di interoperabilità messe a punto nell'ambito del programma ISA² dovrebbero essere elaborate nel rispetto del diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi nonché di usare apparecchiature terminali di loro scelta, a prescindere dall'ubicazione dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, origine o destinazione delle informazioni, dei contenuti, dell'applicazione o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet previsto dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...^{29*}.*

²⁹

Regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce misure riguardanti un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L ...).

* GU: inserire il numero e la data di pubblicazione del documento ST 10788/2015.

- (34) Il programma ISA² dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione **delle pubbliche amministrazioni europee**. **La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee e l'incremento della loro interoperabilità rappresentano un importante contributo in vista del completamento del mercato unico digitale, nell'ottica di consentire ai cittadini di beneficiare appieno di servizi elettronici interoperabili, dall'e-government alla sanità elettronica, dando la priorità all'eliminazione di ostacoli quali i servizi elettronici non connessi. L'assenza di interoperabilità compromette spesso la prestazione di servizi digitali da punto a punto e lo sviluppo di sportelli unici per le imprese e i cittadini.**
- (35) L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di **specifiche e** norme **aperte** e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA² dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale normazione dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello di Unione, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.

- (36) *Grazie all'interoperabilità, le pubbliche amministrazioni europee manterranno l'apertura e la flessibilità necessarie per evolvere e riuscire a integrare nuove sfide e nuovi ambiti. L'interoperabilità è un presupposto per evitare il lock-in tecnologico, consentire i progressi tecnici e promuovere l'innovazione. Attraverso l'elaborazione di soluzioni interoperabili e di quadri comuni, il programma ISA² dovrebbe contribuire all'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, in modo da evitare il rischio di lock-in e consentire un rafforzamento della concorrenza e dell'innovazione, stimolando così la competitività globale dell'Unione.*
- (37) La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee è una delle principali priorità per l'attuazione efficace della strategia Europa 2020 **e del mercato unico digitale**. In tale contesto, le analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività, **la cooperazione economica**, la crescita **e l'occupazione**. Tale aspetto trova un chiaro riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione europea.

- (38) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di "rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente". In questo contesto, è opportuno coordinare il programma ISA² con ***altre iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee, specialmente per quanto riguarda il lavoro sull'interoperabilità***, e cercare sinergie con esse.
- (39) L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. È quindi importante ***che sia garantita una partecipazione quanto più ampia possibile al programma ISA² e*** che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di imprese e cittadini, ove opportuno.
- (40) Le amministrazioni nazionali, ***regionali e locali*** possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei, ***in particolare la parte relativa allo sviluppo di capacità istituzionale, incluse se del caso attività di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni europee***. Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA² dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello di Unione, come il QEI.

- (41) La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma ISA², che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio³⁰, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
- (42) È opportuno prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA² e l'adozione e la successiva attuazione in tali paesi delle soluzioni fornite da detto programma.

³⁰ GU C 373 del 20.12.2013, pag.1.

- (43) Il programma ISA² dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi *e iniziative* dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 *e il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 istituito dalla comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2010. La Commissione dovrebbe coordinare tali azioni nell'ambito dell'attuazione del programma ISA² e della pianificazione di iniziative future che possano incidere sull'interoperabilità. Ai fini della razionalizzazione, la programmazione delle riunioni del comitato ISA² dovrebbe, per quanto possibile, tenere conto del calendario delle riunioni relative ad altre iniziative e programmi pertinenti dell'Unione.*

- (44) *I principi e le disposizioni stabiliti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda la tutela delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³² e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dovrebbero applicarsi a tutte le soluzioni messe in opera nel quadro del programma ISA² che comportano il trattamento di dati personali. Di conseguenza, tali soluzioni dovrebbero prevedere l'attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione. In particolare, per principio, i dati personali dovrebbero essere trattati solo se sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Nell'elaborazione e nell'introduzione di soluzioni di interoperabilità è opportuno prestare debita attenzione al loro impatto sulla protezione dei dati personali.*

³¹ *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

³² *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).*

³³ *Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).*

- (45) *In sede di valutazione del programma ISA², la Commissione dovrebbe considerare con particolare attenzione se le soluzioni create e attuate abbiano un impatto positivo o negativo sulla modernizzazione del settore pubblico e sull'agevolazione delle esigenze di imprese e cittadini, ad esempio riducendo gli oneri e i costi amministrativi e potenziando l'interconnessione generale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.*
- (46) *L'appalto di servizi esterni ai fini del programma ISA², ove richiesto, è soggetto al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.*
- (47) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione **per l'adozione di un programma di lavoro continuativo**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.
- (48) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al programma di lavoro continuativo ("a staffetta") messo a punto, imperativi motivi di urgenza, **come un rischio di interruzione dell'erogazione dei servizi**, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

³⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.12.2011, pag. 13).

- (49) Gli obiettivi della presente decisione sono ***sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità***, agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, ***individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità*** che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione ***e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee***. Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dal momento che la funzione di coordinamento a livello di Unione sarebbe ardua e costosa da realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma riguardante le soluzioni di interoperabilità **e quadri comuni** per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini ("programma ISA²").

Il programma ISA² **si prefigge i seguenti obiettivi:**

- a) sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;**
- b) agevolare** l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, **nonché contribuire allo sviluppo di un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo a livello nazionale, regionale e locale della pubblica amministrazione;**
- c) individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità** che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione;

d) agevolare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

Il programma ISA² tiene conto degli aspetti sociali, economici e di altro tipo dell'interoperabilità, come pure della situazione specifica delle PMI e delle microimprese, al fine di migliorare l'interazione tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.

- 2. Il programma ISA² assicura una nozione comune di interoperabilità attraverso il QEI e la sua applicazione presso le amministrazioni degli Stati membri. La Commissione, attraverso il programma ISA², controlla l'attuazione del QEI.*
- 3. Il programma ISA² fa seguito alle attività del programma ISA e le rafforza, promuove ed espande.*

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- (1) "interoperabilità", la capacità di organizzazioni diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;
- (2) ***"quadro di interoperabilità", un approccio concordato all'interoperabilità per le organizzazioni che desiderano lavorare di concerto per l'erogazione comune di servizi pubblici che, all'interno del proprio ambito di applicazione, individua un insieme di elementi comuni specifici quali lessico, concetti, principi, politiche, orientamenti, raccomandazioni, norme, specifiche e prassi;***

- (3) "quadri comuni", **architetture di riferimento**, specifiche, **concetti, principi, politiche, raccomandazioni**, norme, metodologie, orientamenti **e** risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi, **presi singolarmente o congiuntamente**;
- (4) "servizi comuni", la capacità organizzativa e tecnica di fornire un risultato unico **alle pubbliche amministrazioni europee**, come sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto;
- (5) "strumenti generici", sistemi, piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche;
- (6) "soluzioni di interoperabilità", ■ servizi comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate nell'ambito del programma ISA² o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;
- (7) "azioni", progetti, soluzioni già in fase operativa e misure di accompagnamento;
- (8) "progetto", una serie limitata nel tempo di compiti ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio graduale;

- (9) ***"azioni sospese", le azioni del programma ISA² il cui finanziamento è sospeso per un certo periodo di tempo, ma il cui obiettivo è ancora valido, che restano soggette al monitoraggio e alla valutazione del programma ISA²;***
- (10) "misure di accompagnamento":
- misure strategiche,
 - ***misure di informazione, misure di comunicazione dei vantaggi del programma ISA² e misure di sensibilizzazione rivolte alle pubbliche amministrazioni europee e, ove opportuno, alle imprese e ai cittadini,***
 - misure di sostegno alla gestione del programma ISA²,
 - misure riguardanti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di migliori pratiche,
 - misure volte a promuovere il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti,
 - misure intese a creare uno spirito di gruppo e a rafforzare la capacità; e
 - misure volte a creare sinergie con le iniziative relative all'interoperabilità in altri ambiti di intervento dell'Unione;

- (11) *"strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni", strumenti, quadri, orientamenti e specifiche di interoperabilità che sostengono le pubbliche amministrazioni europee nella progettazione, attuazione e gestione delle soluzioni di interoperabilità;*
- (12) *"pubbliche amministrazioni europee", le pubbliche amministrazioni a livello di Unione, nazionale, regionale e locale;*
- (13) *"utenti finali", le pubbliche amministrazioni europee, le imprese, incluse le PMI e le microimprese, e i cittadini;*
- (14) *"fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità", le soluzioni di interoperabilità necessarie per consentire l'efficace ed efficiente prestazione di servizi pubblici tra le amministrazioni;*
- (15) "architettura di riferimento dell'interoperabilità europea" o "EIRA", una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità nell'Unione;
- (16) "cartografia dell'interoperabilità europea" o "EIC", un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee fornite dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri, presentate in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e interoperabilità rappresentabili nell'EIRA.

Articolo 3

Attività

Il programma ISA² sostiene e promuove:

- a) la valutazione, il perfezionamento, **il** il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali esistenti **e di quadri comuni**;
 - b) lo sviluppo, l'elaborazione, **la messa a punto**, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali nuove **e di quadri comuni**;
 - c) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;
 - d) l'identificazione delle lacune normative **a livello dell'Unione e nazionale** che ostacolano l'interoperabilità **transfrontaliera o intersettoriale** tra le pubbliche amministrazioni europee;
- Il**
- e) **lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità, incluse metodologie che consentano di valutare i risparmi**;

- f) *la mappatura e l'analisi dell'intero panorama dell'interoperabilità nell'Unione attraverso l'istituzione, la gestione e il miglioramento dell'EIRA e dell'EIC quali strumenti per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti;*
- g) *la gestione, l'aggiornamento, la promozione e il monitoraggio dell'attuazione della SEI, del QEI e dell'EIRA;*
- h) la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove **■** specifiche comuni *e specifiche e norme aperte* mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;
-
- i) *la gestione e la divulgazione di una piattaforma che consenta l'accesso alle migliori pratiche e la collaborazione in riferimento alle stesse e che contribuisca alla sensibilizzazione e alla diffusione delle soluzioni disponibili, inclusi i quadri di sicurezza, e aiuti a evitare la duplicazione degli sforzi, incoraggiando il riutilizzo delle soluzioni e delle norme;*

- j) *la messa a punto di nuovi servizi e strumenti di interoperabilità e la manutenzione e gestione di quelli esistenti in via provvisoria;*
- k) *l'individuazione e la promozione di migliori prassi per elaborare orientamenti volti a coordinare le iniziative di interoperabilità nonché a incoraggiare e sostenere le comunità che lavorano sulle questioni pertinenti al settore dell'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra utenti finali.*

Entro ..., la Commissione elabora una strategia di comunicazione volta a rafforzare l'informazione e a condurre un'opera di sensibilizzazione in merito al programma ISA² e ai suoi vantaggi, destinata in particolare alle imprese, incluse le PMI, e ai cittadini e basata sull'utilizzo di strumenti di semplice comprensione sul sito web del programma ISA².*

** GU: inserire la data: 9 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione.*

Articolo 4

Principi generali

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA² sono:

- a) basate sull'utilità e dettate da precise esigenze **e dagli obiettivi del programma;**
- b) conformi ai seguenti principi:
 - sussidiarietà e proporzionalità,
 - centralità dell'utente,
 - inclusione e accessibilità,
 - **erogazione di servizi pubblici in modo da evitare il divario digitale,**
 - sicurezza, **rispetto della** riservatezza **e protezione dei dati,**
 - multilinguismo,
 - semplificazione **e modernizzazione** amministrativa,
 - trasparenza,

- conservazione delle informazioni,
 - apertura,
 - riutilizzabilità *e prevenzione delle duplicazioni*,
 - *neutralità tecnologica, soluzioni per quanto possibile valide anche per il futuro e* adattabilità, ■
 - efficacia ed efficienza;
- c) *flessibili*, estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento, e
- d) sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

Articolo 5

Azioni

1. In cooperazione con gli Stati membri *e conformemente all'articolo 8*, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9 ■ .

2. Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:

- avviamento,
- pianificazione,
- esecuzione,
- chiusura *e valutazione finale*,
- monitoraggio e controllo.

Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. ***La Commissione monitora l'evoluzione dei progetti.***

3. L'attuazione del programma ISA² è sostenuta da misure di accompagnamento.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità

Tutte le azioni da finanziare a titolo del programma ISA² devono essere conformi a tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) l'obiettivo del programma ISA² di cui all'articolo 1, paragrafo 1;***
- b) una o più attività del programma ISA² di cui all'articolo 3;***
- c) i principi generali del programma ISA² di cui all'articolo 4;***
- d) le condizioni di finanziamento di cui all'articolo 11.***

Articolo 7

Definizione delle priorità

- 1. Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le azioni che soddisfano i criteri di ammissibilità sono classificate in ordine di priorità in base ai seguenti criteri:**
 - a) il contributo dell'azione all'interoperabilità, misurato in base all'importanza e alla necessità dell'azione ai fini del completamento del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;**
 - b) la portata dell'azione, misurata in base al suo impatto orizzontale, una volta ultimata, in tutti i settori interessati;**
 - c) la portata geografica dell'azione, misurata in base al numero di Stati membri e pubbliche amministrazioni europee coinvolte;**
 - d) l'urgenza dell'azione, misurata in base al suo elevato impatto potenziale, tenendo conto della mancanza di altre fonti di finanziamento;**

- e) *la riutilizzabilità dell'azione, misurata in base alla misura in cui è possibile riutilizzarne i risultati;*
 - f) *il riutilizzo, compiuto dall'azione, di quadri comuni ed elementi di soluzioni di interoperabilità esistenti;*
 - g) *la correlazione dell'azione con altre iniziative dell'Unione, misurata in base alla collaborazione e al livello di contributo che l'azione apporta a tali iniziative, quali il mercato unico digitale.*
2. *I criteri per assegnare priorità di cui al paragrafo 1 hanno uguale valore. Le azioni ammissibili che rispettano un maggior numero di criteri rispetto ad altre azioni ammissibili ottengono una priorità più elevata ai fini dell'inclusione nel programma di lavoro continuativo.*

Articolo 8

Norme di attuazione

1. Nell'attuazione del programma ISA² sono tenuti in debita considerazione la SEI e il QEI .
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e dell'Unione , le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.
3. L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, **sullo scambio di opinioni**, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione delle migliori pratiche, o si accompagna ad essi. **A tal fine, la Commissione riunisce le parti interessate e organizza conferenze, seminari e altri incontri sulle questioni oggetto del programma ISA².**

4. ***Nell'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA² si tiene nella debita considerazione, ove opportuno, l'EIRA.***
5. Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC, ***ove opportuno***, e resi disponibili ■ per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.
6. ***La Commissione incoraggia e consente agli*** Stati membri di unirsi a un'azione o a un progetto ***in qualsiasi momento.***
7. Per evitare duplicazioni, ***le*** soluzioni di interoperabilità ***finanziate a titolo del programma ISA² fanno riferimento***, ove opportuno, ***ai*** risultati ottenuti ***da*** iniziative pertinenti ***dell'Unione o degli Stati membri e riutilizzano soluzioni di interoperabilità esistenti.***

8. Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni sono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.



9. *Le soluzioni di interoperabilità introdotte o perfezionate nel quadro del programma ISA² si basano sulla condivisione delle esperienze nonché sullo scambio e la promozione delle migliori prassi. Il programma ISA² promuove attività volte alla costruzione di comunità intorno a quadri e soluzioni di interesse comune, con la partecipazione delle parti interessate, tra cui organizzazioni senza scopo di lucro e università.*

Articolo 9

Programma di lavoro continuativo

1. ***Entro ...³⁶, ai fini dell'attuazione delle azioni***, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. ***La Commissione adotta atti di esecuzione a modifica del programma di lavoro continuativo almeno una volta all'anno.***

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, documenta, seleziona, progetta, attua, ***gestisce*** e valuta le azioni, ne promuove i risultati ***e, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, ne sospende o blocca il finanziamento.***

2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto, da parte delle stesse, ***degli articoli 6 e 7.*** ■
3. Un progetto avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.

³⁶ ***GU: inserire la data: 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione.***

Articolo 10

Disposizioni di bilancio

1. I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.
2. Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implicino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA² possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Finanziamento delle azioni

1. Il programma ISA² finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato ***dalle pubbliche amministrazioni europee.***

2. Il programma ISA² finanzia lo sviluppo, l'istituzione, **la messa a punto** e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma **ISA²** può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di detti servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e ■ serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di tali servizi è finanziato con altri mezzi.
3. Le soluzioni di interoperabilità che sono assunte dal programma ISA² **allo scopo di metterle a punto o di mantenerle in via provvisoria** sono finanziate dal programma **ISA²** fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative.
4. Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma **ISA²**.
5. **Il finanziamento di un'azione può essere sospeso o bloccato sulla base dei risultati del monitoraggio e del controllo a norma dell'articolo 5 e sulla base di una valutazione della capacità dell'azione di continuare a soddisfare le esigenze emerse e l'efficacia ed efficienza dell'azione.**

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA²). ***Esso è un comitato ai sensi*** del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 13

Controllo e valutazione

1. La Commissione **controlla** costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA², **ai fini di valutare se le sue azioni continuino a soddisfare le esigenze emerse. La Commissione esplora** inoltre la possibilità di sinergie con programmi dell'Unione complementari.
2. La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA², **alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni** sull'attuazione **e sui risultati** del programma ISA².

La Commissione controlla **regolarmente** l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9, **paragrafo 1**.

3. **La Commissione effettua** una valutazione intermedia del programma ISA² entro il 30 settembre 2019 e a una valutazione finale entro il 31 dicembre 2021 e comunica i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro le stesse date. In tale contesto, la commissione competente o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai loro membri.

4. Le valutazioni di cui al paragrafo 3 esaminano, tra l'altro, la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, l'utilità, ***compresa, se del caso, la soddisfazione dei cittadini e delle imprese, nonché*** la sostenibilità e la coerenza delle azioni del programma ***ISA²***. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ***ISA²*** abbia realizzato il suo obiettivo, ***ad esempio il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, prestando particolare attenzione alle esigenze espresse dalle pubbliche amministrazioni europee.***
5. Le valutazioni hanno ad oggetto le prestazioni del programma ***ISA²*** rispetto ***al conseguimento dell'obiettivo*** di cui all'articolo 1, ***paragrafo 1***, e ***all'osservanza dei principi di cui all'articolo 4, lettera b).*** ***Il conseguimento degli*** obiettivi è misurato in particolare in base ***al numero*** di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e ***■*** di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma ***ISA²*** sono definiti nel programma di lavoro continuativo.

6. Le valutazioni prendono in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano ***le potenziali sovrapposizioni, esaminano la coerenza con i settori in cui*** sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione, ***in particolare con il Meccanismo per collegare l'Europa.***

Le valutazioni hanno per oggetto la pertinenza delle azioni del programma ISA² per le autorità locali e regionali al fine di migliorare l'interoperabilità nella pubblica amministrazione e l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Le valutazioni contengono, ove opportuno, informazioni in merito a:
- a) i vantaggi quantificabili ***e qualificabili*** che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti finali;
 - b) l'impatto ***■*** quantificabile ***e qualificabile*** delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.
8. Le azioni completate o sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono controllate in relazione alla posizione che occupano nel panorama europeo dell'interoperabilità e sono valutate in termini di adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità.

Articolo 14

Cooperazione internazionale

1. Il programma ISA² è aperto alla partecipazione di altri paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione.
2. Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA².
3. Ove opportuno, il programma ISA² promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

Articolo 15

Iniziative esterne all'Unione

Fatte salve le altre politiche dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera nell'ambito del programma ISA² possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello dell'Unione, della soluzione interoperabile.

Articolo 16

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali mediante soluzioni rese operative nell'ambito del programma ISA² rispetta i principi e le disposizioni di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ISA² per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. La dotazione finanziaria per il programma ISA² può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il **terzo** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 13 si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2015)0395

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (2015/2035(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("l'Atto elettorale"), allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 quale modificata³⁷, in particolare l'articolo 14,
- visti i trattati, in particolare gli articoli 9, 10, 14 e 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 22, 223, paragrafo 1, e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
- visto il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale per il Parlamento europeo, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998, sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo³⁸, la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014³⁹, e la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014⁴⁰,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014⁴¹,
- vista la raccomandazione della Commissione 2013/142/UE del 12 marzo 2013 dal titolo "Rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento

³⁷ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.19762, pag. 1), modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

³⁸ GU C 292 del 21.09.1998, pag. 66.

³⁹ Testi approvati, P7_TA(2012)0462.

⁴⁰ Testi approvati, P7_TA(2013)0323.

⁴¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0082.

europeo"⁴²,

- vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2015 dal titolo "Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014" (COM(2015)0206),
 - vista la valutazione del valore aggiunto europeo della riforma della legge elettorale dell'Unione europea⁴³,
 - visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea⁴⁴,
 - vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini⁴⁵,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee⁴⁶, in particolare gli articoli 13, 21 e 31,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in particolare gli articoli 11, 23 e 39,
 - visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0286/2015),
- A. considerando che l'articolo 223 TFUE conferisce al Parlamento europeo il diritto di avviare la riforma della propria procedura elettorale, con l'obiettivo di elaborare una procedura uniforme che si applichi in tutta l'Unione ovvero una procedura basata su principi comuni a tutti gli Stati membri, e di darvi la sua approvazione;
- B. considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare ad accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee e la legittimazione democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la *governance* dell'Unione, conferire maggiore legittimità all'attività del Parlamento europeo, rafforzare i principi di uguaglianza elettorale e pari opportunità, potenziare l'efficacia del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee e avvicinare i membri del Parlamento europeo ai loro elettori, in particolare a quelli più giovani;
- C. considerando che la riforma della procedura elettorale deve rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e non dovrebbe puntare a imporre un'uniformità fine a se stessa;

⁴² GU L 79 del 21.3.2013, pag. 29.

⁴³ PE 558.775 ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA\(2015\)558775_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf))

⁴⁴ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁴⁵ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

⁴⁶ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

- D. considerando che la possibilità di mettere a punto una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;
- E. considerando che il costante calo dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee, in particolare tra gli elettori più giovani, e lo scarso interesse degli elettori per le questioni europee costituiscono una minaccia per il futuro dell'Europa, e che sono perciò necessarie proposte che contribuiscano a rilanciare la democrazia europea;
- F. considerando che una vera armonizzazione della procedura per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri potrebbe promuovere meglio il diritto di tutti i cittadini dell'Unione a partecipare su base paritaria alla vita democratica dell'Unione, rafforzando nel contempo la dimensione politica dell'integrazione europea;
- G. considerando che le competenze del Parlamento europeo sono andate gradualmente aumentando dopo le prime elezioni dirette nel 1979, e che il Parlamento europeo si trova ora su un piede di parità con il Consiglio in quanto co-legislatore in gran parte dei settori di attività dell'Unione, soprattutto in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
- H. considerando che il trattato di Lisbona ha modificato il mandato dei deputati al Parlamento europeo, rendendoli rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione⁴⁷ anziché "rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità"⁴⁸;
- I. considerando che l'unica riforma dell'Atto elettorale è avvenuta nel 2002 a seguito dell'adozione della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio⁴⁹, che richiede agli Stati membri di svolgere le elezioni a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale e che ha abolito il doppio mandato dei deputati al Parlamento europeo; che, inoltre, agli Stati membri è stato esplicitamente riconosciuto il diritto di costituire circoscrizioni su base nazionale e di introdurre una soglia a livello nazionale non superiore al 5% dei suffragi espressi;
- J. considerando che non è stato ancora raggiunto un accordo globale su una procedura elettorale veramente uniforme, pur essendo gradualmente intervenuta una certa convergenza dei sistemi elettorali, tra l'altro a seguito dell'adozione di disposizioni di diritto derivato, come la direttiva 93/109/CE del Consiglio;
- K. considerando che il concetto di cittadinanza dell'Unione, formalmente introdotto nell'ordine costituzionale dal trattato di Maastricht nel 1993, include il diritto dei cittadini dell'Unione di partecipare alle elezioni europee e alle elezioni comunali nel loro Stato membro e nello Stato di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato⁵⁰; che tale diritto è stato rafforzato dalla Carta, cui il trattato di Lisbona ha conferito valore giuridico vincolante;

⁴⁷ Articolo 10, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2, TUE.

⁴⁸ Articolo 189, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.

⁴⁹ Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno e 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

⁵⁰ Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.

- L. considerando che, nonostante tali riforme, le elezioni europee sono ancora in gran parte disciplinate da normative nazionali, che le campagne elettorali rimangono a livello nazionale e che i partiti politici europei non possono espletare sufficientemente il loro mandato costituzionale e contribuire "a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione", come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE;
- M. considerando che i partiti politici europei sono nella migliore posizione per "contribuire a formare una coscienza politica europea" e dovrebbero quindi svolgere un ruolo maggiore nelle campagne per le elezioni al Parlamento, in modo da migliorare la propria visibilità ed evidenziare il legame tra il voto per un determinato partito nazionale e l'impatto di tale voto sulle dimensioni di un dato gruppo politico europeo in seno al Parlamento europeo;
- N. considerando che la procedura per la designazione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un partito all'altro, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e gli standard democratici, mentre per instaurare fiducia nel sistema politico è essenziale disporre di procedure aperte, trasparenti e democratiche per la selezione dei candidati;
- O. considerando che i termini per finalizzare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 17 e 83 giorni, il che mette candidati ed elettori dell'Unione in posizione di disparità quanto al tempo di cui dispongono per condurre la propria campagna elettorale o riflettere sulla propria scelta di voto;
- P. considerando che i termini per completare gli elenchi degli elettori chiamati alle urne per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e possono rendere difficile, se non impossibile, lo scambio tra Stati membri di informazioni sui votanti, che è finalizzato a impedire il doppio voto;
- Q. considerando che la creazione di una circoscrizione elettorale comune, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, rafforzerebbe grandemente la democrazia europea e legittimerebbe ulteriormente l'elezione del presidente della Commissione;
- R. considerando che le attuali norme elettorali europee consentono per le elezioni europee la fissazione di una soglia non obbligatoria pari al massimo al 5% dei suffragi espressi e che 15 Stati membri si sono avvalsi di tale opportunità e hanno introdotto una soglia compresa tra il 3% e il 5%; che negli Stati membri più piccoli e negli Stati membri che hanno suddiviso il loro territorio elettorale in circoscrizioni, la soglia *de facto* è situata comunque al di sopra del 3%, anche se non esistono soglie legali; che l'introduzione di soglie obbligatorie è riconosciuta dalla tradizione costituzionale come un mezzo legittimo per garantire che i parlamenti siano in grado di funzionare;
- S. considerando che, sebbene l'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale vieti esplicitamente la pubblicazione prematura dei risultati delle elezioni, in passato tali risultati sono stati resi noti; che l'armonizzazione dell'orario di chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri contribuirebbe sensibilmente a imprimere alle elezioni europee un carattere comune europeo e ridurrebbe la possibilità che il loro esito sia influenzato

dalla comunicazione dei risultati delle elezioni in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri;

- T. considerando che le prime proiezioni ufficiali dei risultati elettorali dovrebbero essere annunciate simultaneamente in tutti gli Stati membri l'ultimo giorno del periodo elettorale alle ore 21:00 CET;
- U. considerando che l'istituzione di una giornata elettorale comune europea sarebbe più rispondente alla partecipazione comune dei cittadini in tutta l'Unione, rafforzerebbe la democrazia partecipativa e contribuirebbe a creare un processo elettorale paneuropeo più coerente;
- V. considerando che il trattato di Lisbona ha stabilito un nuovo ordine costituzionale conferendo al Parlamento europeo il diritto di eleggere il presidente della Commissione europea⁵¹, anziché prevedere che esso esprima semplicemente la sua approvazione; che le elezioni europee del 2014 hanno stabilito un importante precedente al riguardo e dimostrato che la designazione degli "*Spitzenkandidaten*", ossia i candidati capilista, ha accresciuto l'interesse dei cittadini per le elezioni europee;
- W. considerando che la designazione di capilista candidati alla carica di presidente della Commissione europea instaura un collegamento fra i suffragi espressi a livello nazionale e il contesto europeo e consente ai cittadini dell'Unione di scegliere in modo informato tra programmi politici alternativi; che la designazione dei capilista attraverso procedure aperte e trasparenti accresce la legittimità democratica e rafforza l'assunzione di responsabilità;
- X. considerando che la procedura per la designazione e la scelta dei candidati a tale posizione è una forte espressione di democrazia a livello europeo e che essa dovrebbe essere altresì parte integrante della campagna elettorale;
- Y. considerando che il termine per la designazione dei candidati da parte dei partiti politici europei dovrebbe essere codificato nell'Atto elettorale e che i capilista in lizza per la carica di presidente della Commissione dovrebbero essere candidati alle elezioni per il Parlamento europeo;
- Z. considerando che non tutti gli Stati membri consentono ai propri cittadini di votare dall'estero e che, fra quelli che lo permettono, le condizioni che determinano la perdita del diritto di voto variano sensibilmente; che concedere a tutti i cittadini dell'Unione residenti al di fuori dell'Unione il diritto di partecipare alle elezioni contribuirebbe all'uguaglianza elettorale; che è tuttavia necessario un migliore coordinamento fra i sistemi amministrativi degli Stati membri onde evitare che gli elettori esprimano un doppio voto in due diversi Stati membri;
- AA. considerando che almeno 13 Stati membri non dispongono di norme interne adeguate volte a evitare il doppio voto nel caso degli elettori che sono cittadini di due Stati membri dell'Unione, il che rappresenta una violazione dell'articolo 9 dell'Atto elettorale;
- AB. considerando che è opportuno istituire a livello unionale un'autorità elettorale che funga

⁵¹ Articolo 17, paragrafo 7, TUE.

da rete che riunisce le singole autorità di contatto degli Stati membri, poiché ciò faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle norme che disciplinano le elezioni europee, semplificherebbe il processo e rafforzerebbe il carattere europeo di tali consultazioni; che la Commissione è pertanto invitata a esplorare le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di una siffatta autorità a livello unionale;

- AC. considerando che le diverse tradizioni costituzionali ed elettorali degli Stati membri fanno sì che l'età minima per l'elettorato passivo vari nei 28 Stati membri tra i 18 e i 25 anni e che l'età minima per l'elettorato attivo sia compresa tra i 16 e i 18 anni; che l'armonizzazione dell'età minima per l'elettorato attivo e passivo sarebbe altamente auspicabile al fine di garantire un'effettiva uguaglianza elettorale tra i cittadini dell'Unione e consentirebbe di evitare discriminazioni relativamente all'aspetto più fondamentale della cittadinanza: il diritto di partecipare al processo democratico;
- AD. considerando che la costituzione ufficiale di partiti politici a livello di Unione e il consolidamento degli stessi contribuiscono alla formazione di una coscienza politica europea e all'espressione della volontà dei cittadini dell'Unione, e che ciò ha altresì agevolato la graduale convergenza dei sistemi elettorali;
- AE. considerando che il voto per corrispondenza, elettronico e via internet potrebbe rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori, purché siano garantiti i massimi standard di protezione dei dati;
- AF. considerando che in gran parte degli Stati membri i membri dell'esecutivo possono candidarsi alle elezioni al parlamento nazionale senza dover interrompere la propria attività istituzionale;
- AG. considerando che, nonostante i continui progressi compiuti dal 1979 in termini di equilibrio fra donne e uomini nella distribuzione dei seggi, permangono notevoli diversità a tale riguardo fra gli Stati membri, dato che in dieci di essi il genere meno rappresentato non raggiunge, in termini percentuali, il 33%; che l'attuale composizione del Parlamento europeo, costituito solo per il 36,62% da donne, non è all'altezza dei valori e degli obiettivi di uguaglianza di genere promossi dalla Carta;
- AH. considerando che è necessario conseguire l'uguaglianza di genere, che costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione, ma che soltanto pochissimi Stati membri hanno integrato tale principio nelle rispettive leggi elettorali nazionali; che le quote di genere nel processo decisionale politico e le liste chiuse si sono rivelate estremamente efficaci nel contrastare la discriminazione e gli squilibri di potere legati al genere, come pure nel migliorare la rappresentanza democratica negli organi decisionali politici;
- AI. considerando che il principio della proporzionalità digressiva, sancito nel TUE, ha contribuito notevolmente al comune senso di titolarità del progetto europeo a livello di tutti gli Stati membri;
- 1. decide di riformare la propria procedura elettorale in tempo utile prima delle elezioni del 2019, allo scopo di accrescere la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee e la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione, rafforzare il concetto di cittadinanza dell'Unione e di uguaglianza elettorale, promuovere il principio della democrazia rappresentativa e la rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 10 TFUE,

migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la *governance* dell'Unione, conferire maggiore legittimità ed efficienza all'attività del Parlamento europeo, potenziare l'efficienza del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee, favorire la titolarità comune tra i cittadini di tutti gli Stati membri, rendere più equilibrata la composizione del Parlamento europeo e assicurare il maggior grado possibile di uguaglianza elettorale e partecipazione ai cittadini dell'Unione;

2. propone che la visibilità dei partiti politici europei sia rafforzata apponendo i rispettivi nomi e loghi sulle schede elettorali e raccomanda che essi compaiano anche nelle trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale, sui manifesti e sull'altro materiale utilizzato nel corso delle campagne elettorali europee, in particolare nei documenti programmatici dei partiti nazionali, poiché tali misure renderebbero le elezioni europee più trasparenti e migliorerebbero il carattere democratico del loro svolgimento, visto che i cittadini saranno in grado di collegare chiaramente il loro voto all'impatto che esso esercita sull'influenza politica dei partiti politici europei e sulla loro capacità di formare gruppi politici all'interno del Parlamento europeo;
3. ritiene nel contempo, alla luce dell'impegno dell'Unione per quanto attiene alla sussidiarietà, che i partiti politici regionali che partecipano alle elezioni europee dovrebbero seguire la stessa prassi e che le autorità regionali dovrebbero essere incoraggiate a utilizzare in tale contesto le lingue regionali ufficialmente riconosciute;
4. incoraggia gli Stati membri a facilitare la partecipazione dei partiti politici europei nonché dei loro candidati di punta alle campagne elettorali, in particolare in televisione e negli altri mezzi di comunicazione;
5. decide di fissare un termine minimo comune di dodici settimane prima della tornata elettorale per la costituzione delle liste, al fine di rafforzare l'uguaglianza elettorale concedendo a candidati ed elettori di tutta l'Unione il medesimo tempo per prepararsi e riflettere prima del voto; incoraggia gli Stati membri a riflettere su modalità atte ad assicurare una maggiore convergenza tra le norme che disciplinano le campagne elettorali relative alle elezioni europee;
6. ritiene essenziale che i partiti politici, a tutti i livelli, adottino procedure democratiche e trasparenti per la selezione dei candidati; raccomanda che i partiti nazionali procedano a consultazioni democratiche per scegliere i loro candidati alle elezioni europee;
7. suggerisce di introdurre una soglia obbligatoria, compresa tra il 3% e il 5%, per l'attribuzione dei seggi negli Stati membri a circoscrizione unica e nelle circoscrizioni in cui è utilizzato il sistema di lista e che comprendono più di 26 seggi; ritiene che questa misura sia importante per salvaguardare il funzionamento del Parlamento europeo, dal momento che essa eviterà un'ulteriore frammentazione;
8. propone che, ferma restando la facoltà degli Stati membri di stabilire la/le giornata/giornate della consultazione elettorale all'interno del periodo elettorale, le elezioni si concludano in tutti gli Stati membri alle 21:00 CET della domenica delle elezioni europee, in quanto ciò garantirebbe la corretta applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto elettorale, riducendo quindi la possibilità che l'esito delle elezioni sia influenzato dalla divulgazione dei risultati elettorali in alcuni Stati membri prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri; è favorevole a che sia mantenuto in tutti gli Stati membri il divieto di rendere noti anticipatamente i risultati elettorali;

9. decide di fissare un termine comune per la designazione dei capilista da parte dei partiti politici europei, corrispondente a 12 settimane prima delle elezioni europee, in modo da consentire la presentazione dei rispettivi programmi elettorali, l'organizzazione di dibattiti politici tra i candidati e il lancio di campagne elettorali a livello dell'Unione; ritiene che il processo di designazione dei capilista costituisca un importante aspetto delle campagne elettorali a causa del legame implicito tra i risultati delle elezioni europee e la scelta del presidente della Commissione quale sancita nel trattato di Lisbona;
10. decide di fissare un termine comune di otto settimane per il completamento degli elenchi degli elettori e di sei settimane per lo scambio, con l'autorità nazionale unica responsabile di tali elenchi, delle informazioni concernenti sia i cittadini dell'Unione in possesso di doppia cittadinanza che i cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro;
11. suggerisce di rafforzare l'integrità delle elezioni limitando la spesa per le campagne a un importo ragionevole che consenta una presentazione adeguata dei partiti politici, dei candidati e dei rispettivi programmi elettorali;
12. propone che a tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli che vivono o lavorano in un paese terzo, sia riconosciuto il diritto di esprimere il loro voto alle elezioni per il Parlamento europeo; ritiene che ciò conferirebbe finalmente a tutti i cittadini dell'Unione gli stessi diritti, alle stesse condizioni, per quanto riguarda il voto alle elezioni europee, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla cittadinanza;
13. invita tuttavia gli Stati membri a coordinare meglio i rispettivi sistemi amministrativi onde evitare che gli elettori votino due volte in due Stati membri diversi;
14. incoraggia gli Stati membri ad autorizzare il voto per corrispondenza, elettronico e via internet al fine di aumentare la partecipazione di tutti i cittadini e facilitare loro il voto, in particolare nel caso delle persone a mobilità ridotta e di coloro che vivono o lavorano in uno Stato membro del quale non sono cittadini o in un paese terzo, a condizione che siano adottate le misure necessarie per evitare eventuali frodi nell'utilizzo di tali modalità di voto;
15. raccomanda agli Stati membri, come futuro passo, di esaminare modalità per armonizzare a 16 anni l'età minima degli elettori, al fine di favorire ulteriormente l'uguaglianza elettorale fra i cittadini dell'Unione;
16. chiede una revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, onde adeguare le norme riguardanti i commissari che si candidano alle elezioni al Parlamento europeo, al fine di non ostacolare l'efficienza istituzionale della Commissione in periodo elettorale ed evitare nel contempo l'uso improprio di risorse istituzionali;
17. decide che al Parlamento europeo debba essere conferito il diritto di precisare il periodo elettorale per le proprie elezioni previa consultazione del Consiglio;
18. incoraggia gli Stati membri ad adottare quadri giuridici adeguati che garantiscano gli standard più elevati in materia di informazione, equità e obiettività della copertura mediatica nel corso delle campagne elettorali, in particolare per quanto riguarda le

emittenti del servizio pubblico; ritiene che ciò sia essenziale per consentire ai cittadini dell'Unione di compiere una scelta informata in merito ai programmi politici in competizione; riconosce l'importanza degli strumenti di autoregolamentazione, come i codici di condotta, per il conseguimento di tale obiettivo;

19. chiede che le norme destinate a garantire una concorrenza libera e senza ostacoli tra i partiti politici siano rese più rigorose e che, in particolare, siano rafforzati il pluralismo dei media e la neutralità di tutti i livelli della pubblica amministrazione per quanto riguarda il processo elettorale;
20. sottolinea l'importanza di una maggiore presenza femminile nei processi decisionali politici e di una migliore rappresentanza delle donne alle elezioni europee; invita dunque gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad adottare ogni misura necessaria per promuovere il principio della parità di genere nell'intero processo elettorale; sottolinea a questo proposito l'importanza di liste elettorali equilibrate sotto il profilo del genere;
21. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per promuovere un'adeguata rappresentanza delle minoranze etniche, linguistiche e di altro tipo in occasione delle elezioni europee;
22. ritiene sia auspicabile istituire un'autorità elettorale europea che potrebbe essere incaricata di centralizzare le informazioni sulle elezioni del Parlamento europeo, di monitorare il loro svolgimento e di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
23. decide che la carica di deputato al Parlamento europeo dovrebbe essere incompatibile anche con quella di membro di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale dotata di competenze legislative;
24. ricorda che, nonostante le raccomandazioni della Commissione, gli Stati membri hanno più volte fallito nel tentativo di trovare un accordo su una data elettorale comune; incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per giungere a un'intesa sulla questione;
25. sottopone al Consiglio l'allegata proposta di modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto⁵²;

⁵² Gli emendamenti figuranti nella proposta allegata si basano su una consolidazione effettuata dal Servizio giuridico del Parlamento europeo sulla base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5), modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). Esso differisce dalla versione consolidata elaborata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (CONSLEG. 1976X1008 del 23.9.2002) per quanto attiene a due aspetti: incorpora un trattino all'articolo 7, paragrafo 1 "– membro del Comitato delle regioni" proveniente dall'articolo 5 del

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997) ed è rinumerato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio.

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del
Parlamento europeo a suffragio universale diretto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando che è opportuno dare attuazione alle disposizioni del trattato relative alla procedura elettorale,

HA ADOTTATO le seguenti disposizioni di cui raccomanda l'approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 1

L'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom⁵³ è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.";

2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis

Il Consiglio decide all'unanimità in merito alla creazione di una circoscrizione elettorale comune in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla

⁵³ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15)

carica di presidente della Commissione.";

- 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Per le circoscrizioni, e per gli Stati membri a circoscrizione unica, in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di 26 seggi, gli Stati membri fissano una soglia per l'attribuzione dei seggi che non deve essere inferiore al 3% né superiore al 5% dei suffragi espressi nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui trattasi.";

- 4) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 bis

Per la costituzione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo ciascuno Stato membro stabilisce un termine di almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 3 ter

Il termine per la costituzione e il completamento degli elenchi dei cittadini ammessi all'esercizio del diritto di voto è di otto settimane prima del primo giorno delle elezioni.

Articolo 3 quater

I partiti politici che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la trasparenza nella selezione dei propri candidati a dette elezioni.

Articolo 3 quinquies

La lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la parità di genere.

Articolo 3 sexies

Sulle schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei partiti nazionali e i nomi e i simboli dei partiti politici europei hanno la stessa visibilità.

Gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni nelle trasmissioni radiotelevisive della campagna elettorale e nel materiale in essa utilizzato. Tale materiale include un riferimento al documento programmatico del partito politico europeo cui il partito nazionale sia eventualmente affiliato.

Le disposizioni relative all'invio di materiale elettorale agli elettori in occasione delle elezioni al Parlamento europeo sono uguali a quelle che si applicano per le elezioni nazionali, regionali e locali nello Stato membro interessato.

Articolo 3 septies

I partiti politici europei designano i propri candidati alla carica di presidente della Commissione almeno 12 settimane prima dell'inizio del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.";

- 5) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 bis

Gli Stati membri possono introdurre il voto elettronico e via internet per le elezioni al Parlamento europeo e, in tal caso, adottano misure adeguate per garantire l'affidabilità del risultato, la segretezza del voto e la protezione dei dati.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri possono offrire ai cittadini la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza alle elezioni del Parlamento europeo.";

- 6) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;
- 7) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. Essi rappresentano tutti i cittadini dell'Unione.

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.";

- 8) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;
- membro di un parlamento nazionale o regionale o di un'assemblea dotata di poteri legislativi;
- membro della Commissione;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea;

- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
- membro della Corte dei conti;
- mediatore europeo;
- membro del Comitato economico e sociale;
- membro del Comitato delle regioni,
- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.";

b) il paragrafo 2 è soppresso:

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.";

9) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 9 bis

Tutti i cittadini dell'Unione, compresi quelli che risiedono o lavorano in un paese terzo, hanno il diritto di votare alle elezioni al Parlamento europeo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'esercizio di tale diritto.

Articolo 9 ter

Ogni Stato membro designa l'autorità di contatto responsabile dello scambio dei dati concernenti gli elettori con le sue omologhe negli altri Stati membri. Detta autorità trasmette alle sue omologhe, almeno sei settimane prima del primo giorno delle elezioni e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica uniformi e sicuri, i dati relativi ai cittadini dell'Unione che hanno la cittadinanza di più di uno Stato membro e ai cittadini dell'Unione che non sono cittadini dello Stato membro in cui risiedono.

Le informazioni trasmesse includono almeno cognome e nome, età e comune di residenza del cittadino in questione, e la data del suo arrivo nello Stato membro interessato.";

10) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10

1. Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo alla data o alle date e alle ore fissate da ciascuno Stato membro. Tale data o tali date devono cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva. Le elezioni si concludono in tutti gli Stati membri alle 21.00 CET di detta domenica.

2. Gli Stati membri rendono noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi. Le prime proiezioni ufficiali dei risultati sono comunicate simultaneamente in tutti gli Stati membri alla fine del periodo elettorale di cui al paragrafo 1. Prima di tale momento è vietata la pubblicazione di proiezioni basate su sondaggi effettuati tra gli elettori.

3. Il conteggio dei voti per corrispondenza inizia in tutti gli Stati membri dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo elettorale di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Il periodo elettorale è precisato dal Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, con almeno un anno di anticipo rispetto alla fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5.

2. Fatto salvo l'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale."

11) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 14

Le misure di applicazione del presente atto sono proposte dal Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono, e adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione della Commissione e approvazione da parte del Parlamento europeo.

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In virtù dei trattati di adesione fanno altresì fede le versioni del presente atto nelle lingue bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese.";

12) gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto at Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*



Европейски парламент Parlamento Europeo Evropský parlament Europa-Parlamentet Europäisches Parlament
Euroopa Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament Parlement européen Parlaimint na hEorpa
Europski parlament Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Európai Parlament
Parlament Ewropew Europees Parlement Parlament Europejski Parlamento Europeu Parlamentul European
Európsky parlament Evropski parlament Euroopan parlamentti Europaparlamentet